

PROTOCOLLO DI INTERVENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

- Finalità del protocollo

PARTE I

BULLISMO E CYBERBULLISMO

- Cos'è il cyberbullismo
- Tipologie di cyberbullismo
- Principali differenze rispetto al bullismo tradizionale

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

- La nuova legge
- Le responsabilità del personale scuola
- Principale normativa scolastica di riferimento

PARTE II

COSA FARE? LE RESPONSABILITÀ E LE AZIONI DELLA SCUOLA

- La prevenzione
- La collaborazione con l'esterno
- L'intervento in casi di cyberbullismo; misure correttive e sanzioni
- Schema procedure scolastiche

PARTE III

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

- ✓ *NORMATIVA*
- ✓ *PROCEDURA*

Finalità del protocollo

PREMESSA

In base alla legge 29 maggio 2017 n.71, in vigore dal 18/6/2017, che definisce linee guida e disposizioni per la tutela dei minori, redatta da esperti MIUR, il nostro Istituto pubblica le attività anti-bullismo per l'anno scolastico 2018/19. Con tale documento si intende contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con strategie di attenzione, tutela ed educazione nei confronti di tutti gli alunni e di quelli coinvolti nella posizione sia di vittima che di responsabili di atti illeciti, assicurando l'attuazione di interventi commisurati agli atti.

Si opera in successione per:

- ✓ accrescere le conoscenze e competenze degli operatori della scuola e delle famiglie per accertare situazioni a rischio e individuare modalità che permettano di prevenire, affrontare e contrastare il fenomeno del cyberbullismo;
- ✓ identificare possibili rischi;
- ✓ interrompere le disfunzionalità nelle dinamiche relazionali;
- ✓ cambiare il comportamento degli studenti identificati come vittime;

PARTE I

BULLISMO E CYBERBULLISMO

- *Cos'è il cyberbullismo*
- *Tipologie di cyberbullismo*
- *Principali differenze rispetto al bullismo tradizionale*

Cos'è il Bullismo?

Il bullismo è un fenomeno ormai noto a scuola e viene definito come il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica/verbale o della prevaricazione psicologica. Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- *prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo*
- *azioni continuative e persistenti*
- *azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico*
- *disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola*

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto OCCASIONALE. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento: SCHERZO/ LITIGIO/REATO.

Il "cyber" bullismo: esistono diverse definizioni di questo termine, ma in generale si intende che il cyberbullismo sia **un prolungamento** delle forme assunte dal bullismo e che la sua evoluzione sia legata all'avanzamento delle nuove tecnologie, cioè che venga perpetrato e diffuso attraverso i moderni mezzi di comunicazione (social media come facebook,instagram,whatsapp). Il bullismo elettronico consiste quindi nell'uso di internet o altre tecnologie digitali finalizzato a insultare o minacciare qualcuno e costituisce una modalità di intimidazione pervasiva che può sperimentare qualsiasi adolescente che usa i mezzi di comunicazione elettronici. **Internet rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e di collegamento sociale irrinunciabile**: si usa per mantenersi in contatto con amici e conoscenti, cercare informazioni, studiare, giocare; le nuove tecnologie quindi sono in grado di offrire a chi ne fa uso grandi opportunità, specialmente nel campo comunicativo-relazionale, ma nello stesso tempo espongono i giovani utenti a nuovi rischi, derivanti dal un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.

In sintesi si può fare riferimento alla seguente definizione:

"Il cyberbullismo, in concreto, si presenta con l'atteggiamento tipico degli atti di bullismo e, quindi con manifestazioni vessatorie ed approfittamento della debolezza della vittima; ciò che cambia è **l'amplificazione devastante** del messaggio per effetto delle tecnologie odierne utilizzate. Si tratta di comportamenti violenti esercitati in rete. Cambia l'ambiente e cambiano le vittime, ed il giovane autore si muoverà in assoluto anonimato."

TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

Flaming: un *flame* (termine inglese che significa "fiamma") è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il **flaming** avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.

Harassment: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le **molestie**, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie, o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

Cyberstalking: questo termine viene utilizzato per definire l'invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Denigration: distribuzione, all'interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi con pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira".

Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo,

fingendo di essere quella persona per poi parlare male di qualcuno, offendere, farsi raccontare cose. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da qualcuno che si è impossessato della sua identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

Trickery e Outing: *la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private, e una volta ottenute le informazioni e la fiducia, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.*

Exclusion: *consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.*

Sexting: *invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.*

Principali differenze rispetto al bullismo tradizionale

Il cyberbullismo, che come il bullismo è un comportamento volontario e deliberato, ha come elemento di stretta identificazione il contatto elettronico. Ma rispetto al bullismo ha differenti caratteristiche:

- *l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità, cioè il cyberbullo non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;*
- *l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia, tende a minimizzare la sofferenza della vittima, in un certo senso de-umanizzandola;*
- *l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa "perché lo fanno tutti";*
- *la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo ed a trovare una giustificazione al proprio comportamento;*
- *il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;*
- *l'assenza di limiti spazio-temporali: "posso agire quando voglio e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza";*

*La ripetizione dell'atto è uno dei criteri da considerare, **nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante**: la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato online, può essere considerata come "ripetizione", in*

quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo; di conseguenza anche solo un atto, che nel mondo reale non è sufficiente per parlare di bullismo, lo è nel mondo virtuale per parlare di cyberbullismo.

Un confronto articolato fra bullismo tradizionale e cyberbullismo ci porta a evidenziare queste principali differenze:

BULLISMO	CYBERBULLISMO
<i>Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico.</i>	<i>Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi.</i>
<i>I bulli di solito sono studenti o compagni di classe</i>	<i>I cyberbulli possono essere sconosciuti</i>
<i>I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo</i>	<i>I testimoni possono essere innumerevoli. Il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento, un'immagine o un video 'postati' possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone.</i>
<i>La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione.</i>	<i>Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la 'protezione' del mezzo informatico. Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio(N.B. ogni computer lascia le "impronte" che possono essere identificate dalla polizia postale</i>
<i>Nel bullismo tradizionale i testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo.</i>	<i>Nel caso di cyberbullismo, gli spettatori possono essere passivi ma possono essere anche attivi e partecipare alle prepotenze virtuali.</i>
<i>Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento</i>	<i>Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni; questo, in parte, può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provata dalla vittima e limitarne la consapevolezza</i>
<i>Nel bullismo tradizionale, sono solo i bulli ad eseguire i comportamenti aggressivi, la vittima raramente reagisce al bullo. Se reagisce (i così detti 'bulli/vittime') lo fa nei confronti di qualcuno percepito come più debole.</i>	<i>Nel bullismo virtuale, pure chi è vittima nella vita reale o non gode di un'alta popolarità a livello sociale, può diventare un cyberbullo, anche nei confronti dello stesso bullo "tradizionale".</i>
<i>Gli atti devono essere reiterati</i>	<i>Un singolo atto può costituire azione di cyber bullismo. In rete la potenziale diffusione è immediata ed esponenziale.</i>

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA -La nuova legge -

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo.

Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

• **Definizione di «cyberbullismo»:** *con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".*

• **Obiettivo della legge:** *il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.*

• **Oscuramento del web:** *la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.*

• **Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo:** *in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.*

• **Ammonizione da parte del questore:** *è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonizione prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a*

quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Le responsabilità

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del bullo minore;*
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;*
- c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.*

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente.

Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". ***La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato*** ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per

superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di **adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.**

Principale normativa scolastica di riferimento

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo", contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all'Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti".

In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, **fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.**

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 "Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo". La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti

Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un **regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni**, ma con l'esplicito superamento del modello sanzionatorio repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

PARTE II COSA FARE? LE RESPONSABILITÀ E LE AZIONI DELLA SCUOLA

Le misure su cui il nostro istituto può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti, con responsabilità e ruoli sia interni, sia esterni. Questi tre punti riguardano:

- la prevenzione
 - la collaborazione con l'esterno
 - l'intervento in casi accertati: misure correttive e sanzioni
- sportello a disposizione delle vittime e genitori per le segnalazioni: creazione della mail di istituto bulliascuola@icteolo.it ;mail collegata direttamente con il referente al bullismo della scuola. Le segnalazioni verranno tempestivamente protocollate e prese in gestione dal team dirigenziale.

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuti. Il recupero dei "bulli" e dei "cyberbulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni ed aiuti. A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline (APPROCCIO A "TOLLERANZA ZERO").

La prevenzione

Se la sollecitazione che deriva dalle scienze psicologiche ed educative punta l'accento sulla prevenzione, per raggiungere questo scopo i genitori e gli insegnanti dovranno adeguatamente prepararsi ed informarsi, acquisire conoscenze e competenze specifiche; in particolare gli adulti dovranno essere in grado di cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano nell'ambito scolastico.

a. I sintomi

Un'indicazione dei sintomi derivanti da sofferenza dovuta al cyberbullismo può essere rappresentata dal seguente elenco:

- Sintomi fisici: dolori intestinali e/o mal di testa, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato
- Sentimenti di tristezza e solitudine
- Apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero

- Interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali
- Disturbi dell'umore (es. un alunno è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo)
- Paure, fobie, incubi
- Scuse e pretesti (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge di essere malato, ...)
- Bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione
- Mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata
- Depressione, attacchi d'ansia
- Problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio
- Controllo continuo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell'uso di internet)
- Rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online
- Sintomi psichiatrici

Le condotte da osservare e i segnali di disagio che possono sottendere la presenza di prepotenze e soprusi da parte di bulli e cyberbulli sono:

- *aggressività verbale, arroganza, protervia, atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere*
- *atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé*
- *condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola*
- *distacco affettivo; comportamenti crudeli (per es. verso gli animali)*
- *presenza di troppo denaro di provenienza incerta*

In altri casi, per verificare o captare situazioni di disagio, si possono proporre attività di gruppo o assegnare temi su argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia....). Gli insegnanti che notano atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere lo segnalano tempestivamente alle famiglie. E' comunque sempre opportuno non muoversi individualmente, ma a livello di Consiglio di Classe.

b. Sicurezza informatica e formazione docenti

Un primo tipo di prevenzione riguarda la sicurezza informatica all'interno della scuola; l'istituto farà attenzione a disciplinare scrupolosamente gli accessi al web, è inoltre richiesto il rigoroso rispetto del regolamento relativamente al divieto di uso dei cellulari.

Si provvederà inoltre ad una formazione specifica rivolta ai docenti per quanto riguarda l'utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie digitali.

c. Interventi educativi

Un ulteriore tipo di prevenzione è costituito dagli interventi di tipo educativo, inseriti nella Politica Scolastica, compresa quella anti- cyberbullismo, definita e promossa dal Dirigente e da mettere in atto in collaborazione con tutte le componenti della scuola e con i genitori.

- La somministrazione di questionari anonimi a tutti gli studenti, in modo da poter individuare eventuali casi e situazioni di cyberbullismo; la somministrazione può avvenire per classi parallele all'inizio dell'anno scolastico (per es. ottobre) per le classi dalla 2^a in poi e dopo 2-3 mesi (per es. dicembre) per le classi prime della scuola secondaria di I grado.

Altrettanto importante è la restituzione dei dati e la condivisione con gli alunni in spazi e momenti dedicati allo scopo;

- l'eventuale istituzione di una giornata anticyberbullismo organizzata per tutto l'Istituto allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati o organizzando incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo;
- la discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
- la promozione di progetti dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegni agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete;
- la messa a disposizione di una casella mail a cui gli studenti si possono riferire o alla quale possono denunciare eventuali episodi;
- la formazione dei collaboratori scolastici, in quanto adulti presenti nella scuola e che spesso possono fare attenzione con grande sensibilità a comportamenti anomali o segnalare ai docenti e/o al Dirigente Scolastico eventuali episodi di cui, direttamente o indirettamente, sono venuti a conoscenza.

La collaborazione con l'esterno

Con l'esterno la collaborazione si esplica principalmente attraverso:

- azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali, polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali e incontri a scuola con le Forze dell'Ordine, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
- incontri con la Polizia Postale per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
- l'istituzione di uno sportello interno di ascolto dello psicologo per: sensibilizzare sul cyberbullismo sia insegnanti che studenti; supportare le eventuali vittime; collaborare con gli insegnanti per effettuare verifiche circa episodi di cyberbullismo in atto:
 - Intervistare i presunti responsabili di azioni di cyberbullismo
 - somministrare il questionario o collaborare alla revisione ed alla somministrazione
 - collaborare alla lettura dei dati emersi dalle rilevazioni
 - Incontri con le famiglie – anche serali - per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola.Gli adulti sono chiamati a comprendere l'importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa ad esempio quella riguardante **l'utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe**; dovranno cercare nella quotidianità di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli, di vigilare sul loro comportamento dopo la navigazione in internet o dopo l'uso cospicuo del telefonino

(es. uso eccessivo, anche fino a notte fonda) e dovranno aiutarli a riflettere sul fatto che, anche se non vedono la reazione delle persone a cui inviano messaggi o video, esse possono soffrire o subire violenza.

Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere attente a fare un'adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e condividendo con loro le motivazioni di tale controllo.

L'intervento in casi di cyberbullismo; misure correttive e sanzioni

L'Istituto comprensivo di Teolo adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari.

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. **Il cyberbullo** – che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – **deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto** nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima.

In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, i quali sono chiamati ad assumere un atteggiamento costruttivo, quindi non reagire in modo errato e spropositato nei confronti del figlio, ma anche a non difenderlo in modo incondizionato o a sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata". Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare". Esistono inoltre implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto. Se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la polizia postale è furto di identità.

Schema procedure scolastiche in caso di atti di cyberbullismo

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come cyberbullismo:

→ Informazione immediata al Dirigente Scolastico

1^ Fase: analisi e valutazione

- **Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe**

- Altri soggetti coinvolti: Referente cyberbullismo / Psicologo della scuola

- Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità
- Interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista.

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

2^ Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe Altri soggetti coinvolti: Referente cyberbullismo / Psicologo della scuola

- I fatti sono confermati / esistono prove oggettive → Si apre un protocollo con uso di apposita modulistica; vengono stabilite le azioni da intraprendere
- I fatti non sono configurabili come cyberbullismo → Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo

3^ Fase: azioni e provvedimenti

Se i fatti sono confermati:

- **Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore** (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);
- **Comunicazione ai genitori del cyberbullo** (convocazione) con lettera del Dirigente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
 - ✓ sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
 - ✓ sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
 - ✓ sospensione giornaliera;
 - ✓ invito al cyberbullo allo svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia;
 - ✓ eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte);

Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

4^ Fase: percorso educativo e monitoraggio

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. All'interno del regolamento d'Istituto si trovano i diversi provvedimenti disciplinari graduati in modo proporzionale rispetto alla gravità delle condotte degli studenti e anche in riferimento alle varie forme di bullismo e cyberbullismo, per questo è necessario indicare quali condotte vengono sanzionate con l'allontanamento dalla scuola. Per l'adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti di uno studente, è necessario seguire un procedimento amministrativo con gli opportuni adeguamenti al contesto scolastico; le norme che lo disciplinano sono inderogabili, ricalcano il procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e pertanto, la loro violazione, produce l'invalidità del provvedimento finale per vizio di forma.

Con la legge di accesso agli atti n.241/1990

Si sancisce il rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità, di trasparenza, legalità, buon andamento e imparzialità della P.A. come previsto anche dall'art. 97 della Costituzione. L'art. 22 della L. 7 agosto 1990 n. 241 definisce il diritto di accesso come "diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi".

La legittimazione ad accedere agli atti si configura solo nei confronti di coloro che possono vantare un interesse concreto e attuale, direttamente collegato alla conoscenza dei dati (genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale sul minore, o l'alunno maggiorenne).

L'istanza può essere presentata direttamente dal richiedente o da un suo rappresentante e qualora venga formulata da un avvocato che dichiara di scrivere in nome e per conto

dell'interessato (genitore o soggetto esercente la potestà sul minore), ai fini dell'ammissibilità della domanda di accesso è necessario che la stessa sia sottoscritta anche dall'interessato, ovvero che l'istanza sia accompagnata dal mandato al medesimo Difensore, il quale acquisisce formalmente il potere di avanzare la stessa in rappresentanza dell'interessato.

Nei casi gravi di necessità e urgenza, connotati da atti di violenza o comunque tali da mettere in pericolo l'incolumità dell'intera comunità scolastica, nelle more del procedimento disciplinare comunque attivato secondo la procedura ordinaria, **il D.S. può disporre sin da subito l'allontanamento dello studente informando tempestivamente i genitori**; tale provvedimento sarà poi sottoposto all'approvazione degli Organi Collegiali competenti nel rispetto delle garanzie dello studente. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica

Fasi del procedimento disciplinare:

Procedura:

La seduta del Consiglio di Classe, accertata la regolarità della convocazione, è divisa in due momenti:

a) fase dibattimentale

Viene riepilogato l'accaduto con precisa menzione degli atti acquisiti e delle testimonianze, e lo studente interessato viene invitato ad esporre le proprie ragioni avvalendosi di testimoni, o con uno scritto soprattutto se in sostituzione della sua presenza. Se lo studente è minorenne, è auspicabile la presenza del genitore che però può sempre inviare una comunicazione scritta nel caso in cui non partecipi personalmente.

Il Consiglio di Classe può procedere e deliberare anche in assenza dello studente interessato e/o dei relativi genitori o di scritti degli interessati, purché vi sia certezza della avvenuta notifica della convocazione. Se lo studente è minorenne, è auspicabile la presenza del genitore che però può sempre inviare una comunicazione scritta nel caso in cui non partecipi personalmente.

Il Consiglio di Classe può procedere e deliberare anche in assenza dello studente interessato e/o dei relativi genitori o di scritti degli interessati, purché vi sia certezza della avvenuta notifica della convocazione.

b) Fase deliberativa: in questa fase non sono ammessi l'alunno interessato, i suoi genitori, i suoi testimoni. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto, dal cui computo vanno comunque esclusi i componenti con conflitto di interesse che non possono partecipare (ricordiamo che le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione

dallo scrutinio finale o la Il Consiglio di Classe decide a maggioranza semplice (50% più uno dei presenti) l'approvazione del provvedimento che deve essere sempre debitamente motivato:

- È necessario menzionare in modo preciso atti e testimonianze e memorie acquisiti;
- È necessario riportare il percorso logico che ha portato alla decisione della sanzione che dovrà essere coerente con il contenuto dell'istruttoria per evitare vizi di eccesso di potere;
- è sempre opportuno argomentare che "le difese dei genitori non sono idonee a superare le contestazioni"

A seguire vi è la **Notifica del provvedimento**: esso va tempestivamente notificato sempre alla famiglia e anche allo studente se maggiorenne. Si consiglia l'uso della PEC se possibile, o la consegna a mano anche tramite delega, o l'inoltro via raccomandata A.R.. Da questo momento iniziano a decorrere i tempi per l'eventuale impugnazione del provvedimento.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

Fascicolo personale:

Le sanzioni disciplinari vanno inserite nel suo fascicolo personale. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola, è opportuna una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno in base a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto nel rispetto della normativa civilistica. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, all'Organo di Garanzia Regionale presso la scuola. Il ricorso all'OG può essere inoltrato da parte dello studente o da chiunque ne abbia interesse. Ricevuta l'impugnazione, il Dirigente scolastico fissa, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici. Nel frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell'Organo di Garanzia. L'organo di garanzia deve decidere nel termine di 10 giorni scolastici dall'impugnazione. Qualora non decida entro il termine di cui al comma precedente, la sanzione deve ritenersi confermata. L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. La decisione dell'Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. L'OG interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in

merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse.

Le funzioni dell'OG sono:

- controllo sull'applicazione del Regolamento (tramite interviste, questionari, statistiche...),
- proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini effettuate) • facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti, • informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi),
- assistenza ai Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni sostitutive, • assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello Statuto),
- intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario

Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.

Protocollo di intervento Bullismo e Cyberbullismo_I.C. di Teolo "Francesca Lazzarini"_Anno scolastico 2018/19

Documento approvato nella seduta del collegio docenti del 20 MAGGIO 2019 e con Delibera del Cdi del 21 maggio n.51